

# FONDAZIONE ENRICO NOLLI

## STATUTO

### TITOLO I

#### *Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi*

**Art. 1** - La "Fondazione Enrico Nolli" deriva la propria origine dalla volontà del signor Enrico Nolli fu Angelo, deceduto in Orzinuovi il 7 gennaio 1917, che, con testamento segreto 16 agosto 1916 ricevuto da M. Pavoni, Notaio in Orzinuovi, dispose la costituzione della "Opera Pia Enrico Nolli" con sede in Orzinuovi. Eretta in Ente Morale con D.P.R. 7 maggio 1922 n. 739, l'ordinamento della Fondazione ha subito modifiche nel tempo.

A seguito della sentenza 7/4/1988 n. 396 della Corte Costituzionale e delle L.L.R.R. 27/3/1990 n. 21 e 22, la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera n. V/26679 del 5 Agosto 1992, in relazione ai caratteri propri dell'Ente, ed anche al prevalente carattere o ha depubblicizzato l'Istituzione ed ha riconosciuto la medesima quale Ente Morale Assistenziale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e segg. C.C.

A' sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e seguenti del Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460, la Fondazione Enrico Nolli assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima

**Art. 2** - L'Ente ha sede legale in Orzinuovi, via Secondo Martinelli n. 5/B. Potranno essere definite sedi operative secondarie nell'ambito territoriale lombardo.

**Art. 3** - La Fondazione Enrico Nolli - ONLUS - ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni di carattere assistenziale in conformità alla tradizione dell'Ente.

Non persegue fini di lucro.

La Fondazione Enrico Nolli - ONLUS - opera nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale.

Attua le proprie finalità di assistenza a persone anziane disabile e/o bisognose preferibilmente al loro domicilio e ciò anche con la concessione in godimento di alloggi a condizioni agevolate.

Offre altresì la prestazione di servizi, gratuiti o con concorso economico, e provvede alla distribuzione di contributi sia in natura sia in denaro.

Tenuto conto delle origini dell'Ente, trovano particolare considerazione i bisogni sommersi di famiglie in stato di sopravvenuta indigenza.

L'Ente, inoltre, può:

- a) - promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli interventi pubblici.
- b) - concedere contributi ad Istituti per anziani disabili ed educativo-assistenziali per concorrere ad assicurare la protezione di soggetti non adeguatamente assistibili al proprio domicilio.
- c) - accettare la rappresentanza e/o amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio - assistenziali ed eventualmente il loro assorbimento;
- d) - promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.
- e) - provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 - comma 5 del D.LGS. 460/97.

**Art. 4** - La Fondazione Enrico Nolli - ONLUS - ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della sua attività istituzionale:

- a) - dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori. Al Fondatore ed a questi ultimi la Fondazione riserba riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria. La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei suoi benefattori e quando, per il mutare dei tempi, si rendesse necessaria una diversa destinazione da quella originaria stabilita dal benefattore sarà cura del

Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione che meno si allontani dalla volontà del benefattore;

b) - dai contributi versati da Enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi erogati dalla Fondazione;

c) - da ogni altra rendita od entrata non destinata ad incremento patrimoniale.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

**Art. 5** - Sono Organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Revisore dei Conti.

## **TITOLO II**

### *Il Consiglio di Amministrazione*

**Art. 6** - La Fondazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti cinque Membri:

- a) il Parroco di Orzinuovi (membro di diritto) o persona da lui nominata;
- b) il Parroco di Borgo S. Giacomo (membro di diritto) o persona da lui nominata;
- c) il Parroco di Acqualunga (membro di diritto) o persona da lui nominata;
- d) il Presidente della Casa di Riposo di Orzinuovi (membro di diritto)
- e) un rappresentante del Comune di Orzinuovi nominato dal Sindaco di Orzinuovi.

I Consiglieri sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili.

**Art. 7** - Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla nomina, su convocazione del Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno, il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite.

**Art. 8** - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie e salvo disposizioni di legge.

**Art. 9** - Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 3 Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con comunicazione scritta, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a tutti i Membri almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

**Art. 10** - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le modificazioni dello Statuto occorre l'intervento di almeno quattro quindi dei Membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei Membri componenti il Consiglio di Amministrazione. Ferma restando ogni eventuale disposizione di legge al riguardo.

**Art. 11** - Decadono da membri del Consiglio gli Amministratori che, senza giustificato motivo, manchino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

**Art. 12** - Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **TITOLO III**

#### *Il Presidente*

**Art. 13** - Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- b) - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) - vigila sul regolare andamento della Fondazione.

**Art. 14** - Il Vice presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza.

## **TITOLO IV**

### *Il Revisore dei Conti*

**Art. 15** - Le funzioni di controllo sono esercitate dal Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio e dura in carica cinque anni.

Il Revisore dei Conti può essere rieletto.

**Art. 16** - Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione sui Bilanci annuali; può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dei Conti partecipa senza voto deliberante alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17** - Il Revisore dei Conti, qualora ravvisi particolare necessità, deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V**

### *Disposizioni generali*

**Art. 18** - Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione; l'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti, sono deliberati e fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 19** - In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione, provvede annualmente alla redazione ed approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario decorrerà dalla data del conseguimento della personalità giuridica.

**Art. 20** - In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 21** - Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private.

L'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati al principio della libertà e dell'autonomia dell'assistenza privata, fissati dall'art. 38 della Costituzione.